

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

IL P.I.

Valutata l'istanza ex art. 492 bis cpc;
valutata la delega del Presidente del Tribunale;
valutata la regolarità formale dell'istanza;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

DISPONE che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento diretto telematico ai dati contenuti:

1. nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o
2. alle quali le stesse possono accedere e, in particolare
 - a. nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari,
 - b. nel pubblico registro automobilistico, e
 - c. in quelle degli enti previdenziali,

per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

DISPONE che l'ufficiale giudiziario, una volta terminate le operazioni, rediga un unico processo verbale nel quale indichi:

1. tutte le banche dati interrogate e
2. le relative risultanze.

Valutata la normativa di cui all'art. 155 quinquies disp. att. cpc, e la relativa istanza proposta, autorizza in mancanza di accesso diretto degli ufficiali giudiziari, il creditore a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (di cui alla normativa dell'art. 492 bis cpc).

Aversa – Tribunale di Napoli Nord 23.12.14

Dott. Enrico Caria

Depositato / Pervenuto

Data24 DIC 2014.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Ida Politano